



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
Comune Capofila di Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia

Comune di Serra San Bruno (Capofila), Comune di Acquaro, Comune di Arena, Comune di Brognaturo, Comune di Capistrano, Comune di Dasà, Comune di Dinami, Comune di Fabrizia, Comune di Gerocarne, Comune di Mongiana, Comune di Nardodipace, Comune di Pizzoni, Comune di San Nicola da Crissa, Comune di Simbario, Comune di Sorianello, Comune di Soriano Calabro, Comune di Spadola, Comune di Vallelonga, Comune di Vazzano

Tel. 0963 779440 – PEC: sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA RIVOLTO ALL'UTENZA RESIDENTE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ANNO 2026

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la Legge regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 22.06.2015 e ss.mm. con la quale la Giunta regionale ha definito gli Ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e che i Comuni che compongono l’Ambito territoriale ottimale di Serra San Bruno sono: 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Sorianello; 16. Soriano Calabro; 17. Spadola; 18. Vallelonga; 19. Vazzano;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “Riorganizzazione dell’assetto istituzionali del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali” con la quale è stata modificata l’individuazione degli Ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 503/2019 recante “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - Presa d’atto Parere Terza Commissione consiliare n. 54/10^ - Approvazione”;

Visto il Regolamento n. 22/2019 “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”, con relativo allegato A “requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni” e allegato 1 “Tipologie strutture- rette - modalità di calcolo”;

Vista la Deliberazione n. 104 del 29.12.2020 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2020/2022 che contiene, tra l’altro, gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona;

Vista la nota n. 539552 del 14/12/2021 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquisita al Protocollo di questo Ente con il n. 19096 del 15/12/2021, contenente le indicazioni operative;

Visto il Piano di Zona approvato con Decreto dirigenziale n. 7057 del 29/06/2022 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, pubblicato sul Burc n. 123 del 30/06/2022;

Vista la nota Prot. n. 26776 del 20/01/2023 della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Welfare recante “D.G.R. 735 del 28 dicembre 2022 – Regolamento n. 18/2022 – Indicazioni operative”;

Vista la nota Prot. n. 144102 del 26/02/2024 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquisita al Protocollo di questo Ente con il n. 3303 del 26/02/2024 contenente indicazioni per la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presa in carico e l’ammissione all’integrazione della retta rivolto agli utenti e con la quale viene specificato che gli effetti dello stesso decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 669/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 735/2022;

Viste la Deliberazione di Giunta regionale n. 499/2023 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 512/2023 con le quali sono stati modificati la D.G.R. 503/2019 ed il Regolamento n. 22/2019;

Visto il Regolamento n. 10/2023 “Modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22, Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 72/2024 con la quale sono state apportate modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale n. 512/2023 ed all’Allegato 1;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 362/2024;

Vista la nota n. 187972 del 12/03/2024 della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Welfare recante “Notifica D.G.R. n. 72 del 4 marzo 2024, di modifiche alla D.G.R. n. 512/2023 ed all’Allegato 1 – Comunicazioni”, acquisita da questo Ente con il Prot. n. 4231 del 13/03/2024;

Considerato che ai sensi del Regolamento n. 10/2023, di modifica del Regolamento n. 22/2019:

- l’apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell’ambito nel cui territorio esse sono collocate;

- l'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al Regolamento n. 10/2023;
- i servizi e le strutture socioassistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune Capo Ambito dell'Ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso Regolamento;
- l'accREDITAMENTO è disposto dall'Amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati dallo stesso articolo, oltre a quelli relativi all'autorizzazione al funzionamento;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta regionale n. 72/2024:

- chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia;
- il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio;
- il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta;
- l'utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite;
- le indennità di accompagnamento dovranno essere corrisposte per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista;
- le indennità di frequenza e comunicazione non sono dovute in strutture a carattere semiresidenziale;
- il Comune Capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, è tenuto a verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale;
- al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune Capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica dell'utente e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa;
- l'ISEE è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune Capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti;
- per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso;
- il Comune Capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una struttura socioassistenziale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;
- qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'Ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato. Il servizio potrà essere identificato anche

direttamente dall'utente, restando invariata l'acquisizione della documentazione da parte dell'Ambito di riferimento;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 40/2026 recante “D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo Regionale per le Politiche Sociali – Approvazione programmazione. Disposizioni Anno 2026” con la quale è stato stabilito che i fondi vengono ripartiti sulla base del seguente criterio:

- 60% in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito territoriale sociale, determinata sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2024;
- 40% in proporzione al numero dei posti, residenziali e semiresidenziali, “Accreditati”, ai sensi del Regolamento 22/2019, in ciascun ambito alla data del 31 dicembre 2024, come evincibili dal Decreto dirigenziale n. 813 del 22 gennaio 2025 di aggiornamento dell'Albo regionale delle strutture socio assistenziali;

Considerato che i fondi FNPS 2025 – Annualità 2026 e FRPS 2026 sono trasferiti agli Ambiti territoriali sociali nel corso dell'anno 2026 secondo le seguenti tempistiche e modalità:

- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) 2025 – annualità 2026: erogazione del 100% dell'importo entro il 28 febbraio 2026;
- Fondo Regionale per le Politiche Sociali (FRPS) 2026:
 - erogazione del 30% dell'importo entro il 30 aprile 2026, al netto di eventuali economie registrate dagli Ambiti Territoriali Sociali nell'annualità 2025, maturate sui trasferimenti a valere su FNPS 2024 e FRPS 2025;
 - erogazione del 30% dell'importo entro il 31 ottobre 2026, subordinatamente all'acquisizione e alla verifica con esito positivo, da parte della Regione, della rendicontazione, caricata sulla Piattaforma SIOSS, dell'intero importo trasferito a valere su FNPS 2024;
 - erogazione del 30% dell'importo entro il 31 dicembre 2026, subordinatamente all'acquisizione e alla verifica con esito positivo, da parte della Regione, della rendicontazione del 75% dell'importo complessivamente trasferito nel corso del 2026 a valere su FRPS 2026 e FNPS 2025 – Annualità 2026 (quest'ultimo rendicontato sulla Piattaforma SIOSS), nonché di eventuali economie dell'anno precedente, da trasmettere entro il 20 novembre 2026;
 - erogazione del 10% a saldo entro il 28 febbraio 2027, subordinatamente all'acquisizione e alla verifica con esito positivo, da parte della Regione, della rendicontazione del 90% dell'importo complessivamente trasferito nel corso del 2026 a valere su FRPS 2026 e FNPS 2025 – Annualità 2026 (quest'ultimo rendicontato sulla Piattaforma SIOSS), da trasmettere entro il 31 gennaio 2027.

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale n. 34 del 11/03/2026 con il quale è stata approvata la programmazione del budget di concessione agli utenti, richiedenti contributi alla persona, per il servizio delle strutture socio-assistenziali – annualità 2026 – sia intra che extra Ambito;

Vista la nota della Regione Calabria – Dipartimento per l'Inclusione sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di comunità Prot. n. 354212 del 30/04/2026, assunta da questo ente con il Prot. n. 7308 del 04/05/202, recante “D.G.R. n. 40 del 12 febbraio 2026 – Programmazione FNPS 2025 (annualità 2026) e FRPS 2026 – Verifica di coerenza e conformità dell'atto di programmazione – Esito positivo con osservazioni;

Vista la propria Determinazione n. 127 del 14/05/2026 recante “Approvazione Schema di Avviso pubblico relativo alla Manifestazione d’interesse per il convenzionamento di strutture a ciclo semiresidenziali e residenziali per minori, adulti, anziani e persone con disabilità e Schema di Avviso pubblico per la presa in carico e l’ammissione all’integrazione della retta rivolto all’utenza residente nel territorio dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno che intende usufruire dei servizi offerti dalle Strutture socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali – Anno 2026”;

Tenuto conto che il Comune Capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;

Precisato che l’istanza prodotta dall’utente non dà alcun diritto all’ammissione al beneficio e che la stessa è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di comunicazione a favore del richiedente;

Dato atto che

- la compartecipazione alla spesa da parte dell’Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio;
- resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente;

SI RENDE NOTO

Che a seguito della riforma del Welfare (già avviata con la D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i.) di cui alla D.G.R. n. 72 del 04/03/2024 ed ai suoi allegati e alla D.G.R. 40 del 12 febbraio 2026, tutti i cittadini (compresi gli utenti già presenti nelle Strutture autorizzate e accreditate) residenti nel territorio dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno possono presentare istanza per la presa in carico e l’ammissione all’integrazione della retta di minori, adulti, anziani e persone con disabilità per l’inserimento nelle Strutture socio assistenziali semiresidenziali e residenziali autorizzate e accreditate.

I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono i seguenti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di permesso di soggiorno);
- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale.

La situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano per individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti.

Si specifica che tutti gli utenti richiedenti agevolazione per la fruizione dei servizi devono procedere alla presentazione dell’istanza corredata dall’apposita documentazione reddituale, patrimoniale e finanziaria.

Si precisa che le persone che accedono alle prestazioni sociali sono tenute a partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, per come previsto dalla normativa in vigore, alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Si ribadisce che la compartecipazione alla spesa da parte dell’Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio, tenuto conto della Programmazione del budget di concessione agli utenti, richiedenti contributi alla persona, per il servizio delle strutture socio-assistenziali – annualità 2026 – sia intra che extra Ambito approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno.

Art. 1 - Ammissione alle prestazioni di assistenza

Il collocamento dell'utente nella Struttura socio assistenziale semiresidenziale o residenziale e l'erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito e la verifica dell'effettiva disponibilità di posti in assistenza e nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della presa in carico e dell'eventuale ammissione all'integrazione della retta, tutti gli utenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Gli utenti già presi in carico dal Servizio Sociale Professionale di Ambito e inseriti nelle strutture – che restano tenuti alla presentazione di istanza di presa in carico e ammissione all'integrazione della retta per l'anno corrente – potranno essere ammessi a retta dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026, salvo che l'insufficienza delle risorse imponga un termine antecedente per l'ultimo utente ammesso.

Gli utenti nuovi beneficiari dei servizi potranno essere ammessi all'integrazione della retta, ove ne sussistano le condizioni, a far data dalla presa in carico e tenuto conto dell'inserimento autorizzato nella struttura e sino al 31.12.2026, salvo che l'insufficienza delle risorse imponga un termine antecedente per l'ultimo utente ammesso.

Resta comunque inteso che l'ammissione al beneficio di integrazione della retta dell'utente decade alla data del 31 dicembre 2026, senza necessità di comunicazione formale da parte dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Art. 2 - Determinazione della compartecipazione e Graduatorie

In relazione al calcolo della compartecipazione della retta da parte dell'utente, l'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre nei limiti delle risorse programmate e disponibili, quantifica la quota spettante. Tale calcolo viene effettuato sulla base delle previsioni della D.G.R. n. 72/2024 e della D.G.R. n. 40/2026 e dei relativi allegati.

Art. 3 – Graduatorie e Scadenze

Il presente Avviso, aperto e dinamico, prevede come prima scadenza il 31 maggio 2026 con conseguente pubblicazione di “graduatoria” dei soggetti ammessi a beneficio confermando che l'agevolazione è sempre legata alla disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio a seguito di trasferimento dalla Regione Calabria. Sono previste ulteriori scadenze mensili:

- 30 giugno 2026
- 31 luglio 2026
- 31 agosto 2026
- 30 settembre 2026
- 31 ottobre 2026
- 30 novembre 2026
- 31 dicembre 2026

con conseguente pubblicazione di “graduatoria” dei soggetti ammessi a beneficio.

Considerato che la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio, tenuto conto della Programmazione del budget di concessione agli utenti, richiedenti contributi alla persona, per il servizio delle strutture socio-assistenziali – annualità 2026 – sia intra che extra Ambito approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno, si darà priorità agli utenti inseriti in strutture che accolgono vittime di abusi e violenze e agli utenti già presi in carico e inseriti in struttura nell'anno 2025 e si utilizzeranno i seguenti ulteriori criteri di priorità ai fini dell'elaborazione della prima graduatoria:

1. Vittime di abusi e violenze;
2. Persone con disabilità;
3. Minori e Adolescenti;

4. Anziani;
5. Adulti in difficoltà;
6. ISEE inferiore;
7. Ordine di protocollazione.

Resta inoltre inteso che per gli utenti già presi in carico, viene fatto salvo il riconoscimento – in caso di mantenimento dei requisiti di carattere sociale, economico e finanziario – dell'eventuale agevolazione per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 maggio 2026.

Per la redazione delle graduatorie riferite alle relative successive finestre temporali mensili, saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

1. Vittime di abusi e violenze;
2. Persone con disabilità;
3. Minori e Adolescenti;
4. Anziani;
5. Adulti in difficoltà;
6. ISEE inferiore;
7. Ordine di protocollazione.

Resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

Art. 4 - Utenti esentati dalla compartecipazione

Non sono esclusi da presentare istanza gli utenti dei servizi, anche in presenza dell'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (Allegato "1" alla DGR n. 72/2024) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

- 2.6 COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
- 2.7 COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)
- 2.9 COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
- 2.10 CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
- 3.7 CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
- 3.8 CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Gli utenti esentati dalla compartecipazione, o chi ne fa le veci, devono presentare istanza, escludendo gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l'Ente sulla spesa necessaria all'erogazione della prestazione.

Si specifica, infatti, che anche per gli utenti esentanti dalla compartecipazione vige il principio della "capacità economica dell'Ente" per l'erogazione della spesa e che in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a loro favore.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune Capofila Serra San Bruno e contestualmente viene inviato a tutti i Comuni dell'Ambito territoriale con l'invito alla massima diffusione e alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

La richiesta di presa in carico al servizio in Struttura socioassistenziale deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo, corredato degli allegati previsti, da presentare al Comune di residenza. L'Assistente sociale del Comune di residenza, verificata la regolarità e la completezza dell'istanza e la presenza di tutti gli allegati previsti, provvede alla redazione della relazione sociale e trasmette, entro 7 giorni dalla protocollazione dell'istanza, tutta la documentazione all'Ufficio Protocollo Generale del Comune Capofila sito in Piazza Carmelo Tucci a Serra San Bruno a mano o a mezzo Pec all'indirizzo: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

L'Assistente sociale, nella relazione sociale, si esprimerà in ordine alla coerenza della richiesta di ricovero con particolare riferimento alla compatibilità tra le condizioni dell'utente e la tipologia di struttura socio-assistenziale prescelta, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio dell'Unità di Valutazione Multidimensionale territorialmente competente. Si precisa che la presa in carico che verrà effettuata da parte del Servizio Sociale Professionale non presuppone l'assunzione dell'onere al pagamento dell'integrazione della retta che, come già evidenziato, è subordinato alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio, tenuto conto della Programmazione del budget di concessione agli utenti, richiedenti contributi alla persona, per il servizio delle strutture socio-assistenziali – annualità 2026 – sia intra che extra Ambito approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno.

Non verranno prese in considerazione istanze con documentazione carente rispetto a quanto previsto dal presente Avviso pubblico e dall'allegato modello di domanda.

Per quanto non specificato nel presente Avviso si rimanda integralmente alla D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023, alla D.G.R. n. 72/2024, alla D.G.R. n. 111/2025 e alla D.G.R. n. 40/2026 ed ai relativi allegati e ad ogni altro dispositivo attuativo in vigore.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo email: sociale@comune.serrasanbruno.vv.it con oggetto "Informazioni Avviso presa in carico e integrazione della retta 2026" o al n. di telefono 0963.779440.

Art. 6 – Controllo

Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, saranno effettuati controlli sulle stesse, anche a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7 - Trattamento dati

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura, saranno raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: presa in carico ed eventuale ammissione all'integrazione della retta dei cittadini residenti nei comuni dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno e che intendono usufruire dei servizi offerti dalle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio di Piano. Il conferimento dei dati personali relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto

il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/o manuali, da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge. In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

Il Comune Capofila di Serra San Bruno si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dello stesso Comune o dell'Ambito territoriale sociale.

Serra San Bruno, 15/05/2026

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
-Dott. Salvatore Sibio-